

Pubblicato il 08/06/2022

N. 04679/2022REG.PROV.COLL.  
N. 00702/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto dalla società Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

della società Dhi s.r.l., non costituitasi in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1246 del 2021, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La società Eni Rewind s.p.a. odierna appellante, impugnava innanzi al T.a.r. per il Veneto il diniego parziale opposto dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto all'istanza di accesso avanzata dall'interessata in riferimento a tutti gli atti e i documenti nella disponibilità dell'Agenzia relativi al sito della Miteni s.p.a. in località Colombara di Trissino e alle condizioni ambientali dell'area circostante.

1.1. La società lamentava che l'A.r.p.a.v. aveva illegittimamente rifiutato l'ostensione del modello matematico di trasporto dell'acquifero, con la motivazione che esso consisterebbe in *“uno strumento predittivo per propagazione dei PFAS nelle acque sotterranee”*.

In particolare, la ricorrente deduceva che l'istanza di accesso era collegata al fatto che con provvedimento del 5 ottobre 2020, prot. n. 41448, la Provincia di Vicenza aveva individuato la ricorrente medesima tra i responsabili della potenziale contaminazione di un sito produttivo ubicato presso il Comune di Trissino (lo stabilimento *“ex Miteni”*), quale successore a titolo universale del soggetto in precedenza titolare dello stabilimento (la Miteni s.p.a.).

1.2. Essa aveva quindi avanzato richiesta di accesso ai documenti amministrativi indicati, in primo luogo ai sensi della legge n. 241/1990, evidenziando l'esigenza di *“tutelare efficacemente i propri diritti e interessi”* nell'ambito tanto del giudizio pendente dinanzi allo stesso T.a.r., quanto del

procedimento di bonifica; la ricorrente, inoltre, aveva proposto l'istanza di ostensione anche come accesso ambientale, nonché, secondo quanto risultante dalla rubrica del ricorso di primo grado, ai sensi della disciplina in materia di accesso civico generalizzato.

1.3. La società aveva in particolare l'esigenza di accedere al modello matematico elaborato da A.r.p.a.v., composto dai documenti informatici che recano i codici di calcolo definiti per simulare la ricostruzione del deflusso delle acque sotterranee e dal *database* dei dati idrogeologici in uso per le simulazioni.

1.4. L'odierna appellante faceva anche osservare che il modello numerico implementato con il progetto denominato "Life Phoenix" di cui si chiedeva l'ostensione costituisce uno strumento di "*governance*" ambientale, volto a orientare l'azione della Pubblica Amministrazione nella gestione del fenomeno di inquinamento verificatosi, sia in un'ottica predittivo – riparativa sia nell'ottica di individuazione dei responsabili della contaminazione; in ogni caso, l'accesso sarebbe stato ampiamente ammissibile ai sensi delle norme dettate dal d.lgs. 195/2005 in materia di accesso ambientale, e il diniego opposto sarebbe stato carente di adeguata motivazione.

2. Nella resistenza dell'intimata Agenzia, il T.a.r. ha respinto il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese di lite.

3. Eni Rewind, rimasta soccombente, ha affidato il proprio appello alle seguenti argomentazioni.

3.1. In primo luogo la società ha ricordato che la propria istanza conteneva tre distinte tipologie di accesso:

- quello documentale ai sensi della legge n. 241/1990;
- quello ambientale ai sensi del d.lgs. n. 195/2005;
- quello civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

3.2. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso *ex art.* 116 c.p.a.

dell'odierna appellante, ritenendo:

(a) da un lato, che non fosse stato adeguatamente comprovato il nesso di strumentalità tra l'interesse difensivo da tutelare e la documentazione richiesta;

(b) dall'altro, che l'interesse perseguito tramite l'accesso *ex* d.lgs. n. 195/2005 non avesse "*una matrice genuinamente ambientale*".

Il primo giudice ha peraltro mancato di pronunciarsi in ordine alla fondatezza dell'istanza di accesso civico generalizzato, pur contenuta nell'istanza di accesso azionata.

3.3. Con il primo motivo d'appello, è stata censurata l'erroneità del giudizio in ordine all'accesso documentale difensivo.

Sotto questo specifico profilo, la valutazione del T.a.r. non solo sarebbe sconfessata dalla documentazione in atti, ma rappresenterebbe altresì un inammissibile sovvertimento dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove nel processo amministrativo.

3.4. Con il secondo motivo d'appello, è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato l'infondatezza dell'accesso ambientale.

La decisione in esame postula sostanzialmente un'ontologica (e indimostrata) incompatibilità tra l'accesso difensivo e l'accesso ambientale.

Inoltre, essa presuppone un sindacato di legittimità del giudice esteso alle cause di esclusione dell'accesso ambientale, da ritenersi incompatibile con il principio di tassatività delle stesse, imposta dalla normativa eurounitaria, nonché con la *ratio* dell'istituto dell'accesso ambientale, come sancita dalla direttiva 2003/4/CE e dalla Convenzione di Aarhus.

Laddove peraltro un siffatto sindacato fosse ritenuto necessario, sulla base delle previsioni del d.lgs. n. 195/2005, la società ha formulato una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3.5. A ciò si aggiunga che all'Agenzia odierna appellata sarebbe stato

consentito di integrare nel processo le motivazioni del diniego, introducendo soltanto in giudizio il tema della presunta abusività dell'accesso in violazione del principio di parità delle parti processuali.

4. Si è costituita in giudizio, per resistere, l'A.r.p.a.v., riproponendo in primo luogo l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado.

5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica

6. L'appello è passato in decisione alla camera di consiglio del 7 aprile 2022.

7. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado riproposta dall'A.r.p.a.v.

7.1. Al riguardo, si osserva che la nota prot. n. 45495 del 19 maggio 2021 – che l'Agenzia individua quale *dies a quo* del termine per ricorrere - si limita ad elencare i documenti trasmessi alla società appellante, relativi ai risultati delle simulazioni effettuate attraverso l'utilizzo del modello matematico per la ricostruzione del deflusso delle acque sotterranee.

La stessa, tuttavia, non nega esplicitamente l'ostensione del suddetto modello, ovvero delle ulteriori informazioni contenute nel *database* di A.r.p.a.v.

Nel provvedimento si legge anzi (pag. 2) che *“Questo dipartimento rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori integrazioni e chiarimenti in merito a dati e documenti trasmessi che potranno, a vostra richiesta, essere valutati in un incontro, in modo da definire precisamente eventuali ulteriori richieste”*.

Solo a seguito del sollecito dell'appellante, l'Agenzia, con determinazione del 29 giugno 2021, comunicava alla società che l'integrazione richiesta era da considerarsi “irricevibile” e precisava le ragioni del diniego di ostensione, facendo in particolare riferimento:

- alla natura dello strumento, in quanto *“predittivo per propagazione dei PEAS nelle acque sotterranee sviluppato a scala di bacino”*;
- al fatto che il modello *“è stato implementato usando il software commerciale FEFLOW che ARPAV ha regolarmente acquistato con i relativi servizi di assistenza*

*e manutenzione dalla DHI Italia e a cui si rimanda per un eventuale utilizzo e acquisto”*

- alla circostanza che il *data base* è stato “*generato anche con dati provenienti da privati e frutto di un lungo e oneroso lavoro di organizzazione rilevante rispetto alla normale attività di ARPAV, la cui eventuale pubblicazione e diffusione richiederebbe un ulteriore e sproporzionato impegno da parte di questi uffici*”.

- al presunto contrasto con “*l’art. 11 della legge 633/41 e considerato anche la nota a corredo dei risultati già trasmessi con cui si sottolinea l’intento sperimentale e quindi le prudenze da adottare per un uso diverso*”.

7.2. E’ opportuno precisare, altresì, che nella nota allegata al DVD consegnato alla ricorrente in data 31 maggio 2021, l’Agenzia non aveva rappresentato l’esistenza di limitazioni al diritto di accesso, ma aveva formulato una sorta di *warning* relativo ai dati trasmessi (“*Tutti gli scenari ricostruiti per il progetto sono quindi stati realizzati sulla base dei dati attualmente disponibili e hanno fatto ricorso, quando i dati erano insufficienti o mancanti, considerato lo scopo del progetto, a delle assunzioni che, se non confermate, potrebbero invalidare in parte i risultati delle stesse simulazioni. Appare chiaro quindi che i risultati di tali simulazioni presentano tutti i limiti di attendibilità di un approccio di questo tipo e quindi da confermare attraverso successivi approfondimenti*”).

In definitiva, non vi sono elementi per configurare la comunicazione del 19 maggio 2021 come formale diniego di accesso relativamente ai dati non ostesi, con la conseguenza che il ricorso di primo grado si appalesa tempestivo e ricevibile.

8. Ciò posto, la società appellante ha formulato la propria pretesa ostensiva facendo cumulativamente riferimento:

- all’accesso documentale (o procedimentale) che ha la sua disciplina generale nella l. 241 del 1990;

- al diritto di accesso alle informazioni ambientali, quale disciplinato, in attuazione delle convenzioni internazionali in materia e della normativa

europea, dal d.lgs. n. 195 del 2005;

- all'accesso civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tale *modus procedendi* è conforme all'ormai consolidata esegesi giurisprudenziale, secondo cui la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento a tutte le tipologie di accesso previste dal nostro ordinamento, senza che a ciò siano di ostacolo "*differenti finalità, requisiti e aspetti procedurali*" (Adunanza plenaria, decisione n. 10 del 2020, par. 8 e ss.).

8.1. Nel caso di specie, reputa il Collegio che l'appellante abbia diritto all'accesso invocato sia ai sensi della l. n. 241/90, sia ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

9. In primo luogo, la società appellante è titolare di un interesse "*diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" (art. 22, comma 1, lett. b, della l. n. 241/90).

Tale correlazione riguarda sia l'esigenza di difendersi nell'ambito del giudizio pendente innanzi al T.a.r. per il Veneto avente ad oggetto le determinazioni della Provincia di Vicenza che ha individuato anche Eni Rewind quale soggetto responsabile della contaminazione del sito "ex Miteni", sia quella di partecipare in modo compiuto ed effettivo al procedimento di risanamento ambientale in corso.

9.1. Sotto il primo profilo, la resistente Agenzia non ha potuto negare che la conoscenza del modello sia necessaria quantomeno sotto il profilo epistemologico, per garantire la corretta interpretazione dei risultati delle simulazioni, ai quali è stato comunque consentito l'accesso.

Né sono stati offerti elementi conclusivi idonei ad escludere con assoluta certezza che il modello matematico richiesto sia utilizzabile anche in funzione "retrospettiva".

In tal senso, la società appellante ha richiamato il contenuto del Report finale del Progetto “Life Phoenix”, nel quale si fa riferimento al fatto che, pur con i limiti di attendibilità delle simulazione effettuate, è stato tuttavia possibile *“ottenere importanti indicazioni sull'evento di contaminazione da PFAS”*, tra cui la *“coerenza”* degli *“scenari ricostruiti”* nel ricondurre *“l'origine dei plume di contaminazione da PFAS, cC6O4 e HFPODA al sito inquinato dell'ex stabilimento chimico di Trissino”* (pag. 20).

Inoltre, il fatto che il modello numerico non sia stato utilizzato nel procedimento di identificazione del responsabile dell'inquinamento, non ne esclude la strumentalità rispetto all'interesse fatto valere, poiché esso attiene comunque alla medesima questione controversa nel giudizio pendente in cui, come ricorda la società, si discute anche *“di come si propagano certe sostanze nelle acque sotterranee, onde poter affermare o negare il collegamento tra le contaminazioni rilevate oggi e ipotetiche condotte emissive effettuate nel passato”*.

9.2. Va sottolineato, altresì, che le esigenze ostensive rappresentate da Eni Rewind non riguardano dati “sensibili” o “supersensibili”, e che alle stesse non si contrappongono interessi di rango superiore.

La società non era pertanto tenuta a dimostrare la “stretta indispensabilità” delle informazioni richieste a fini difensivi, bensì soltanto il nesso di strumentalità rispetto alla tutela dei propri interessi.

Secondo i principi enunciati dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio (decisione n. 4 del 2021), tale connessione va peraltro valutata solo in astratto poiché *“la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono [...] svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta,*



*manca di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990*".

9.3. Nel caso di specie, come già evidenziato, sulla base delle deduzioni dell'Agenzia resistente non è possibile escludere con sicurezza il carattere potenzialmente plurifunzionale del modello matematico oggetto della richiesta di accesso.

In ogni caso, quand'anche si tratti di uno strumento esclusivamente predittivo, il modello potrebbe trovare applicazione nel procedimento di bonifica in corso, poiché esso non è stato elaborato per finalità puramente teoriche ma è stato sviluppato come strumento di supporto ai processi decisionali in materia ambientale (cfr. il Report citato, pag. 9).

10. Il modello e il *database* utilizzato per la sua implementazione costituiscono inoltre una "informazione ambientale" e sono soggetti, in quanto tali, ad un regime di pubblicità, tendenzialmente, integrale (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n.2557).

10.1. L'art. 2, del d.lgs. n. 195 del 2005 - in conformità della Convenzione di Aarhus e alla direttiva 2003/4/CE - reca una definizione aperta secondo cui per "*informazione ambientale*" si intende "*qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente*", tra l'altro "*le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori*" ambientali, così come definiti dalla stessa disposizione, unitamente alle "*misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi*".

A tali misure è indubbiamente ascrivibile anche il modello in esame, in quanto (come si legge nel Report più volte citato) rappresenta un "*potente strumento per studiare l'evoluzione spazio-temporale degli inquinanti, fornendo un pieno supporto alle decisioni con informazioni scientifiche e tecniche*" (pag. 9).

10.2. Relativamente alla pretesa insussistenza di un “genuino” interesse ambientale da parte della società - rilevata dal T.a.r. - si osserva quanto segue.

10.2.1 Secondo la Convenzione di Aarhus, il diritto di accesso all’informazione ambientale non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

In tale ottica, l’art. 2, comma 5, della Convenzione identifica il “*pubblico interessato*” in tutti i soggetti che “*subiscono o possono subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse da far valere al riguardo*”.

Secondo la direttiva europea 2003/4/CE, alle Autorità pubbliche è consentito di respingere una richiesta di informazione ambientale solo in casi specifici e chiaramente definiti (considerando n. 16).

La direttiva, inoltre, chiarisce che le ragioni del rifiuto vanno interpretate in maniera restrittiva, operando un bilanciamento tra l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle (art. 4, par. 2; cfr. anche Corte di Giustizia UE, sentenza del 28 luglio 2011, Office of Communications, C-71/10, EU:C:2011:525, punto 22, citata dall’appellante).

Non è quindi possibile escludere pregiudizialmente dall’accesso ambientale un soggetto sol perché, come nella fattispecie, esso persegue anche fini economico – imprenditoriali.

In tal senso, questo Consiglio ha sottolineato che non vi è incompatibilità tra l’interesse imprenditoriale e la finalità di tutela ambientale sottesa alla disciplina in esame (C.g.a., sentenza n. 15 del 17 gennaio 2018).

Il carattere “*manifestamente irragionevole della richiesta*” avuto riguardo alle finalità dell’accesso ambientale (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 195 del 2005) è infatti riscontrabile solo nelle ipotesi in cui vengano in rilievo esclusivamente interessi estranei alla tutela delle matrici ambientali e, conseguentemente, usi strumentali delle relative informazioni (cfr., ad

esempio, il caso deciso da Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1670 del 13 marzo 2019).

Nella fattispecie, al contrario, la società appellante è un soggetto esposto agli effetti dei processi decisionali pubblici in materia ambientale, come dimostra plasticamente il fatto che, pur negando la propria responsabilità nel fenomeno di inquinamento, sta comunque partecipando al procedimento di bonifica in corso.

Per tale ragione, anch'essa deve avere la possibilità di acquisire tutte le informazioni utili a partecipare a tali processi decisionali.

10.3. Non ricorre, inoltre, nessuno dei “casi di esclusione” disciplinati dall'art. 5 del cit. decreto n. 195 del 2005, o, quantomeno, l'Amministrazione non ha fornito idonee motivazioni al riguardo.

10.3.1. Relativamente alla tutela del diritto di proprietà intellettuale sul modello matematico sviluppato da A.r.p.a.v, ovvero dei diritti sul *software* utilizzato per sviluppare il modello, occorre ricordare che la disciplina del diritto di autore tutela gli interessi morali ed economici connessi alle opere dell'ingegno.

Essa, pertanto, non preclude la fruizione dell'opera dell'ingegno altrui nel rispetto della paternità del suo autore e del diritto di utilizzazione economica.

Nel caso del diritto di accesso, l'utilizzo delle informazioni ottenute deve poi avvenire in maniera funzionale all'interesse per cui è stato consentito l'accesso.

Per tale ragione, il d.lgs. n. 195 del 2005 esclude la divulgazione dell'informazione ambientale solo quando la stessa possa recare pregiudizio, tra gli altri, ai “diritti di proprietà intellettuale” (art. 5, comma 2, lett. e).

Si tratta però di una valutazione che l'Amministrazione che detiene l'informazione deve operare in concreto e non già in astratto.

Come già evidenziato, infatti, secondo le norme europee l'Autorità amministrativa è chiamata ad operare un bilanciamento tra l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle.

Nel caso di specie, tuttavia, A.r.p.a.v. non ha spiegato a quale concreto pregiudizio la esporrebbe la divulgazione dei dati richiesti.

10.4. L'Agenzia ha poi sostenuto, solo in sede di giudizio, che in ogni caso ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 195 del 2005, relativa alle richieste concernenti “*materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento*”.

Il modello matematico sarebbe tuttora in corso di implementazione e di sviluppo, essendo stati predisposti soltanto degli scenari ipotetici anche ricorrendo ad “assunzioni”, le quali, se non fossero confermate, potrebbero invalidare i risultati raggiunti (cfr. p. 14 del Report Life Phoenix).

Tale pretesa incompletezza contrasta però con la presentazione al pubblico del Progetto Life Phoenix e con l'affermazione che esso è giunto ad uno stadio significativo, rappresentato proprio dallo sviluppo e della validazione del modello oggetto dell'istanza di accesso.

In ogni caso, in siffatta evenienza, l'Amministrazione avrebbe dovuto informare il richiedente, in ordine alla “*data approssimativa*” entro la quale i dati richiesti sarebbero stati disponibili (art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 195 del 2005) e non già rigettare *tout court* l'istanza di accesso (come nella fattispecie avvenuto).

10.5. Secondo l'A.r.p.a.v., infine, la richiesta di ostensione del *database* dei dati idrogeologici raccolti, ordinati ed utilizzati per elaborare il modello, sarebbe “*manifestamente irragionevole*” in rapporto alle finalità dell'accesso ambientale.

Tuttavia, anche l'Agenzia ammette che l'evasione dell'istanza di accesso non richiede un'attività di elaborazione di dati, bensì soltanto di raccolta e

di trasmissione di dati già ordinati ed elaborati.

Peraltro, sotto questo profilo, le posizioni delle parti non risultano completamente antitetiche.

In corso di giudizio, la società appellante ha infatti precisato che le sarebbe comunque sufficiente avere, mediante opportuna estrapolazione, i soli dati relativi al sito *ex* Miteni.

Deve pertanto ritenersi che un atteggiamento maggiormente collaborativo da parte di A.r.p.a.v. avrebbe consentito alla società, già in sede procedimentale, di meglio specificare l'oggetto della propria richiesta, così come peraltro espressamente previsto dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 195 del 2005 secondo cui, se la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica *“l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione [...]”*.

Anche in questo caso, pertanto, la “mole” dei dati integrativi richiesti avrebbe potuto giustificare solo una ulteriore interlocuzione tra le parti, finalizzata a circoscrivere le informazioni da mettere a disposizione, ma non già il rifiuto, *tout court*, da parte della resistente Agenzia di esibire tali informazioni.

11. In definitiva, per quanto testé argomentato, l'appello deve essere accolto.

Dall'accoglimento dell'appello consegue, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso instaurato in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 702 del 2022, di cui in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il

ricorso instaurato in primo grado.

Per l'effetto:

- annulla il diniego impugnato;
- accerta e dichiara il diritto della società Eni Rewind s.p.a. all'accesso ai documenti e ai dati indicati nell'istanza del 2 aprile 2021;
- ordina all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione) quanto richiesto da parte ricorrente con l'istanza predetta nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione ovvero notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna l'A.r.p.a.v. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante che liquida, complessivamente, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge, nonché rimborso dei contributi unificati se versati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Silvia Martino**

**IL PRESIDENTE**

**Ermanno de Francisco**